

MATTEO VISIOLI

Professore Invitato presso la Pontificia Università Gregoriana

L'ABUSO SU MINORI DA PARTE DI CHIERICI E LA RILEVANZA NELL'ORDINAMENTO PENALE CANONICO*

SOMMARIO: Introduzione. – 1. La normativa e le competenze. – 2. La definizione del delitto. – 3. Una definizione imperfetta ma necessaria. – 4. Per tipizzare il delitto: l'elemento oggettivo. – 4.1. Con contatto fisico. – 4.2. Anche in presenza ma senza contatto. – 4.3. Anche a distanza. – 4.4. Anche con violenza. 4.5. La necessità del dolo. – 5. Le immagini di minori. – 5.1. Finalità turpi. – 6. Equiparazione ai minori. – Conclusione.

Introduzione

“Pedofilia” è un termine ormai entrato nel linguaggio comune per indicare quella «manifestazione del male, sfacciata, aggressiva e distruttiva [...] che non risparmia neanche l'innocenza dei piccoli»¹. In verità questo termine non trova posto nel diritto della Chiesa. “Pedofilia” indica infatti una sindrome di carattere clinico, inquadrata nei disturbi parafilici²; ma in ambito giuridico canonico ciò che si intende comunemente con questo termine è per lo più riconducibile alla fattispecie definita come «delitto contro il sesto precetto del decalogo con

* Il testo riproduce la conferenza del 12 novembre 2020.

¹ FRANCESCO, *Discorso conclusivo*, in Aa.Vv., *Consapevolezza e purificazione*. Atti dell'Incontro per la Tutela dei minori nella Chiesa (Città del Vaticano 21-24 febbraio 2019), Città del Vaticano 2019, 160.

² Si intende con “paraflia” «qualsiasi intenso e persistente interesse sessuale diverso dall'interesse sessuale per la stimolazione genitale o i preliminari sessuali con partner umani fenotipicamente normali, fisicamente maturi e consenzienti» (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, *DSM-5. Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali*, Milano 2014, 795).

minore»³. Così si esprime il can. 1395 § 2 CIC⁴: «Il chierico che abbia commesso altri delitti contro il sesto precetto del Decalogo, se invero il delitto sia stato compiuto con violenza, o minacce, o pubblicamente, o con un minore al di sotto dei 16 anni, sia punito con giuste pene, non esclusa la dimissione dallo stato clericale, se il caso lo comporti». In riferimento ai minori, al di là delle altre fattispecie in cui l'età non è rilevante (“con violenza, o minacce, o pubblicamente”) l'età al di sotto della quale si integra il delitto è di 16 anni. Ma la successiva disposizione delle *Normae reservatae* alla Congregazione per la Dottrina della Fede (= CDF) promulgate con il m.p. *Sacramentorum Sanctitatis tutela* (= SST) del 30 aprile 2001⁵ ed emendate da Benedetto XVI nel 2010⁶ ha elevato a 18 anni tale limite quando il soggetto agente è un chierico.

Siamo dunque nell'ambito del diritto penale, che tipizza i delitti e determina le conseguenti pene. Il soggetto passivo è il minore di 18 anni, ampliando così in modo chiaro l'ambito del penalmente rilevante ben oltre i casi che in campo clinico vengono definiti “pedofilia”. A dispetto del modo comune di esprimersi⁷, la maggior parte dei casi in questione coinvolge persone che hanno già superato la pubertà, rientrando così piuttosto in casi definibili come “efebofilia”⁸. Nel caso in questione il diritto penale canonico dedica una particolare attenzione a tali atti quando vengono compiuti da chierici, ovvero coloro che sono costituiti negli ordini dell'episcopato, del presbiterato o del diaconato (cf. can. 1009 CIC). Più difficile è individuare fattispecie penali e soprattutto sanzionatorie per fedeli non chierici che compiano atti di questo tipo, per esempio religiosi, religiose, operatori pastorali, insegnanti laici, genitori ecc.

³ Si può obiettare che il sesto comandamento dice qualcosa di diverso: «non commettere adulterio» secondo la formula di Es 20, 14 e Dt 5,18 ripresa anche da Mt 5,27; «non commettere atti impuri» secondo la formula del catechismo. Tuttavia il Catechismo della Chiesa Cattolica ricorda: «La Tradizione della Chiesa ha considerato il sesto comandamento come inglobante l'insieme della sessualità umana» (CCC n. 2336).

⁴ Il CCEO non contiene una specifica indicazione in proposito, ma nel can. 1453 sanziona il chierico concubinario e più genericamente il chierico che persiste con scandalo in altro peccato esterno contro la castità. In questo senso è maggiormente comparabile con il can. 1395 § 1 CIC.

⁵ Cf. IOANNES PAULUS II, Litt. ap. M.P. datae *Sacramentorum sanctitatis tutela*, 30 aprile 2001, AAS 93 (2001), 737-739.

⁶ Cf. BENEDICTUS XVI, *Rescriptum ex audientia*, 21 maggio 2010, *ibid.* 102 (2010), 419-430.

⁷ Talvolta supportato da certa letteratura scientifica che sovrappone i due vocaboli (cf. U. GALIMBERTI, *Dizionario di psicologia*, Torino 1992, 665) o nemmeno contempla il vocabolo “efebofilia” (cf. R.J. CAMPBELL, *Psychiatric Dictionary*, New York 1989). Il rilievo penale della vicenda, oggi prevalente nella trattazione della complessa questione, non aiuta a mantenere le necessarie distinzioni.

⁸ «L'efebofilia rappresenta la stragrande maggioranza dei casi denunciati» (G. CUCCI – H. ZOLLNER, *Chiesa e pedofilia. Una ferita aperta*, Milano 2010, 43).

Per i membri degli istituti religiosi il can. 695 § 1 prevede che chi ha commesso i delitti definiti al can. 1395 § 2 (tra cui rientra, oltre al caso di atti *contra sextum* commessi con violenza, timore o in forma pubblica, anche quello con minore di 16 anni) deve essere dimesso (“*dimitti debet*”), a meno che «il Superiore non ritenga che la dimissione non sia del tutto necessaria e che si possa sufficientemente provvedere in altro modo sia alla correzione del religioso e alla reintegrazione della giustizia, sia alla riparazione dello scandalo» (can. 695 § 1). Si può sostenere, con buona parte della dottrina, che tale provvedimento di dimissione obbligatoria non rientri nell’ambito delle azioni penali della Chiesa, quanto piuttosto nella potestà amministrativa del superiore gerarchico⁹. Da notare, allo stato attuale, che per un religioso si integra la fattispecie del can. 1395 § 2 che stabilisce nei 16 anni l’età al di sotto della quale interviene la dimissione obbligatoria; per un chierico, ex art. 6 SST, l’età limite per un procedimento penale è di 18 anni. Quando il religioso è chierico occorre distinguere le due configurazioni giuridiche, una amministrativa e l’altra penale¹⁰.

Per i laici attualmente il diritto penale canonico non prevede espressamente delitti e conseguenti pene, ma consente in taluni casi di ricorrere al can. 1399 che afferma: «Oltre i casi stabiliti da questa o da altre leggi, la violazione esterna di una legge divina o canonica può essere punita con giusta pena, solo quando la speciale gravità della violazione esige una punizione e urge la necessità di prevenire o riparare gli scandali». Va tuttavia ricordato che in questi casi il termine di prescrizione dell’azione criminale si limita a cinque anni (cf. can. 1362 § 1), un tempo breve in rapporto al tipo di delitto.

⁹ La procedura di dimissione dei religiosi è infatti uguale per tutti gli istituti, clericali o laicali, maschili o femminili. Ma nella Chiesa solo gli istituti clericali di diritto pontificio godono di potestà di giurisdizione in foro esterno, dunque della possibilità di istruire un processo giudiziale. A conferma della natura amministrativa dell’atto si pone il fatto che contro una dimissione il diritto positivo prevede il ricorso amministrativo, nei diversi gradi gerarchici fino alla Segnatura Apostolica. Cf. V. DE PAOLIS, *La vita consacrata nella Chiesa*, Venezia 2015, 575-576; F. DANEELS, *L’imposizione amministrativa delle pene e il controllo giudiziario sulla loro legittimità*, in D. Cito (ed.), *Processo penale e tutela dei diritti nell’ordinamento canonico*, Milano 2005, 293-294. In proposito fa notare tuttavia Baura che gli atti motivanti la dimissione «devono comunque essere azioni anti-giuridiche “*graves, externae, imputabiles et iuridice comprobatae*”, e, dall’altra, che la sanzione è pur sempre una privazione coercitiva di un bene. Da ricordare, poi, che il ricorso contro il decreto di espulsione ha effetto sospensivo, a norma del can. 700 (come avviene con i ricorsi contro le pene, a norma del can. 1353, e diversamente da ciò che succede comunemente con i ricorsi contro gli atti amministrativi in generale)» (E. BAURA, *Atto amministrativo e limitazione dei diritti*, in J.I. Arrieta, [ed.], *Discrezionalità e discernimento nel governo della Chiesa*, Venezia 2008, 210 n. 46).

¹⁰ Per esempio: un chierico religioso che compie atti *contra sextum* con un diciassettenne integra il delitto ex art. 6 SST ma non può essere dimesso ex can. 695 CIC.

In questo contributo si intendono offrire alcune riflessioni sul delitto di un chierico contro il sesto comandamento del decalogo con minori, così come emerge dalla normativa e dalla prassi della CDF, ponendo in luce anche alcuni aspetti problematici dell'attuale normativa.

1. La normativa e le competenze

La normativa in proposito è molteplice, riguarda sia il diritto universale sia quello particolare, e si riferisce non solo al delitto vero e proprio ma anche alla sua trattazione e a eventuali situazioni di negligenza o azioni di insabbiamento. La CDF ha la competenza esclusiva per giudicare e sanzionare solo i delitti contro il sesto comandamento del decalogo con minori commessi da chierici (cf. art. 1 SST).

A livello universale si può menzionare, oltre ai due Codici vigenti, il m.p. SST, due lettere in forma di *motu proprio* per fronteggiare relative problematiche: *Come una madre amorevole*¹¹ e *Vos estis lux mundi* (= VELM)¹². Ancora, due *Rescripta ex audientia* del 3 e 6 dicembre 2019 modificano alcuni articoli di SST e introducono nuove norme sul segreto nelle cause relative agli abusi sui minori¹³. A livello particolare invece si possono ricordare le norme speciali emanate con indulto nel 1994 per gli Usa e nel 1996 per l'Irlanda; e le *Essential Norms for diocesan/eparchial policies dealing with allegations of sexual abuse of minors by priests or deacons*, della Conferenza Episcopale degli Stati Uniti, emanate in un tempo nel quale il dilagare di casi di abuso su minori da parte del clero richiedeva una tempestiva presa di posizione¹⁴.

¹¹ FRANCESCO, Litt. ap. M.P. datae: *Come una madre amorevole*, AAS 108 (2016), 715-717.

¹² ID., Litt. ap. M.P. datae: *Vos estis lux mundi*, 9 maggio 2019, in *L'Osservatore Romano*, 10 maggio 2019, 4-5.

¹³ Cf. ID., *Rescriptum ex Audientia Ss.mi*, 3 dicembre 2019, in *ibid.*, 18 dicembre 2019, 4; ID., *Rescriptum ex Audientia Ss.mi*, 6 dicembre 2019, in *ibid.*, 5. Per uno studio sul secondo, cf. M. VISIOLI, *L'istruzione sulla riservatezza delle cause. Considerazioni a margine del Rescriptum ex Audientia SS.mi del 6 dicembre 2019*, in *Ius Ecclesiae* 32 (2020), 721-740.

¹⁴ Le *Essential Norms for diocesan/eparchial policies dealing with allegations of sexual abuse of minors by priests or deacons* l'8 dicembre 2002 ottengono la *recognitio* della Congregazione per i Vescovi (secondo l'art. 82 di *Pastor Bonus*) e diventano così a tutti gli effetti diritto particolare negli USA. Per il testo si rimanda a https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cbishops/documents/rc_con_cbishops_doc_20021216_recognitio-usa_en.html. (accesso: 30.06.2021). Cf. J.P. KIMES, «*Simul et cura et solertia*. Le *Essential Norms* della Conferenza Episcopale statunitense», in C. PAPALE (ed.), *I delitti riservati alla Congregazione per la dottrina della fede. Norme, prassi obiezioni*, Città del Vaticano 2015, 25-44.

Va tuttavia ricordato che accanto ai riferimenti normativi citati, da alcuni anni si pongono le *Linee guida* (emanate dalle Conferenze episcopali o per gli IVC e SVA dai Moderatori supremi o Superiori maggiori) che non hanno un valore normativo, ma rimandano per lo più al diritto universale e alla prassi consolidata in un territorio o ambito ecclesiale¹⁵. A livello generale è stato pubblicato nel luglio 2019 il *Vademecum* che la CDF ha elaborato per aiutare gli Ordinari e gli operatori del diritto a gestire correttamente la trattazione dei casi di abuso di chierici su minori in base al diritto vigente e alla prassi della stessa Congregazione¹⁶.

2. La definizione del delitto

La dicitura “delitto contro il sesto comandamento del decalogo” può sembrare inadeguata. Essa infatti pone l’accento più sulla dimensione della integrità morale del chierico che non sulla dignità e sacralità della vita della persona abusata¹⁷. Di fatto è citato come un delitto *contra mores*, nei fatti è un attentato alla vita del prossimo. La collocazione codiciale del can. 1395 CIC è emblematica in tal senso: siamo all’interno del titolo V del libro VI del Codice latino, dunque sotto il titolo “Delitti contro obblighi speciali”¹⁸. Tra essi sono annoverati l’attività commerciale o affaristica (can. 1392), e l’obbligo di residenza (can. 1396). Sembra che il bene da proteggere sia in primo luogo

¹⁵ Cf. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Lettera circolare per aiutare le conferenze episcopali nel preparare linee guida per il trattamento dei casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici*, 3 maggio 2011, AAS 103 (2011), 408.

¹⁶ Cf. ID., *Vademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici*, Città del Vaticano 2020.

¹⁷ «Un diritto penale ecclesiale incentrato esclusivamente sull’assicurare l’ordine naturale nella sessualità umana, limita la fattispecie del crimine “contro il sesto comandamento del decalogo”. La vita e la dignità del minore, in quanto creatura creata a immagine e somiglianza di Dio (cf. Gen, 1, 26-27), che è lesa con la condotta del chierico, è il bene giuridico che la norma dovrebbe anche, e principalmente, proteggere. In questa linea, la Chiesa, dovrebbe riconoscere nella sua legislazione penale che i delitti di natura sessuale non sono solo aggressioni sessuali contro l’ordine naturale, ma, principalmente, sono attentati contro il minore nella sua dignità» (M. GIDI, *Lo statuto penale del minore nel can. 1395 § 2: analisi critica alla luce dei presupposti dottrinali della teoria penale del bene giuridico*, in *Periodica de re canonica* 108 [2019], 1-34). Cf. anche A. ESER, *Bene giuridico e vittima del reato. Prevalenza dell’uno sull’altra? Riflessioni sui rapporti tra bene giuridico e vittima del reato*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale* 39 (1997), 1068-1072.

¹⁸ Per uno studio anche di carattere storico sull’argomento cf. M. KATIC, *Delitti contro obblighi speciali nei codici di diritto canonico del 1917 e del 1983: delitti contro il sesto comandamento*, Roma 2004.

la moralità del chierico, chiamato ad osservare la vita casta e (almeno per la Chiesa latina) celibe. D'altra parte occorre osservare che dal 1983 a oggi la coscienza della Chiesa in questo ambito si è sviluppata, è apparsa agli occhi di tutti la gravità di certe azioni compiute nei confronti di minori e le conseguenze drammatiche sulla loro vita¹⁹. Si potrebbe in un primo momento pensare conveniente tipizzare il delitto tra gli atti contro la vita e la dignità della persona: prima ancora della vita morale del chierico o religioso va infatti protetto il bene giuridico della vita fisica e psichica del minore come soggetto fragile. Tuttavia a questa intuizione si oppone una domanda altrettanto urgente: come accettare che il Codice contempli quale delitto solo quello perpetrato da un chierico, e non da qualsiasi fedele soggetto alle leggi ecclesiastiche, se il bene del minore viene egualmente pregiudicato a prescindere da chi compie l'atto delittuoso? Si potrebbe pensare sì a una aggravante se fosse compiuto da un chierico. Ma se il bene è la vita del minore, un'azione contro tale bene dovrebbe costituire delitto a prescindere dallo stato giuridico del soggetto che la compie. La dicitura "delitto contro il sesto comandamento con un minore" compiuto da un chierico è dunque anacronistica oppure – pur nella sua imperfezione – può essere conservata?

3. Una definizione imperfetta ma necessaria

L'attuale espressione ("*contra sextum*") in verità comprende al proprio interno una serie di fattispecie che con altre definizioni correrebbe il rischio di essere derubrica. Un esempio di ciò si può riscontrare in un testo normativo recente.

Se si guarda la definizione che ne dà VELM, ci si accorge che gli atti *contra sextum* sono definiti come "atti sessuali". Così all'art. 1 § 1, lett. a: «delitti contro il sesto comandamento del Decalogo consistenti:

- I. «nel costringere qualcuno, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, a compiere o subire atti sessuali;
- II. nel compiere atti sessuali con un minore o con una persona vulnerabile».

¹⁹ «È imprescindibile che come Chiesa possiamo riconoscere e condannare con dolore e vergogna le atrocità commesse da persone consacrate, chierici, e anche da tutti coloro che avevano la missione di vigilare e proteggere i più vulnerabili. Chiediamo perdono per i peccati propri e altrui. La coscienza del peccato ci aiuta a riconoscere gli errori, i delitti e le ferite procurate nel passato e ci permette di aprirci e impegnarci maggiormente nel presente in un cammino di rinnovata conversione» (FRANCESCO, *Lettera al Popolo di Dio*, 20 agosto 2018, AAS 110 [2018], 1287-1288).

Si stabilisce una sovrapposizione tra *atti contro il sesto comandamento del decalogo* e *atti sessuali*²⁰. Si tratta di una definizione che, pur avendo il merito di allinearsi ad alcuni ordinamenti secolari, rivela elementi di fragilità. La giurisprudenza della CDF, infatti, comprende nel delitto *contra sextum* una serie numerosa di azioni che non sono configurabili *strictu sensu* come “atti sessuali”, ma che ugualmente integrano il delitto e dunque sono sanzionabili secondo il diritto vigente. Si pensi per esempio all’abuso di minori che avviene attraverso mezzi informatici (messaggi, *chat*, tecniche di *grooming*²¹ ecc.), all’invio di fotografie oscene (personali o di terzi), alla richiesta di compiere atti a contenuto erotico, a quella variegata serie di gesti e contatti fisici che oltrepassano – di poco o di molto non è rilevante ai fini dell’integrazione del delitto quanto piuttosto della relativa pena – il limite della moralità, posti con finalità di piacere²², e che tuttavia non sono individuabili propriamente come “atti sessuali”.

La limitazione ad alcune azioni escludendone altre è dunque pericolosa, perché circoscrive l’azione punitiva della Chiesa, portata avanti con particolare determinazione in questo tempo²³, che mal sopporta una possibile derubricazione, soprattutto quando ci sono di mezzo i minori.

Va ricordato inoltre che il can. 1313 afferma che in caso di mutamenti della legge penale, si deve applicare al reo la più favorevole (§ 1). E nel caso una legge successiva abroghi una legge penale esistente o anche solo una pena, coloro che sono stati precedentemente puniti in base a essa devono ritenersi non più soggetti alla sanzione. Una restrizione indebita della fattispecie del “delitto *contra sextum cum minore*” potrebbe dunque comportare un nuovo scenario nella azione punitiva della Chiesa in materia.

²⁰ Oltre al n. iii secondo che comprende le immagini pornografiche di minori prodotte, esibite, detenute e distribuite.

²¹ Cf. A.M. MCALINDEN, ‘Grooming’ and the Sexual Abuse of Children: Institutional, Internet and Familial Dimensions, Oxford 2012.

²² Cf. C. PAPALE, *I delitti contro la morale*, in Id. (ed.), *I delitti riservati alla Congregazione per la dottrina della fede*, Città del Vaticano 2016, 31-32.

²³ «L’obiettivo della Chiesa sarà, dunque, quello di ascoltare, tutelare, proteggere e curare i minori abusati, sfruttati e dimenticati, ovunque essi siano. La Chiesa, per raggiungere tale obiettivo, deve sollevarsi al di sopra di tutte le polemiche ideologiche e le politiche giornalistiche che spesso strumentalizzano, per vari interessi, gli stessi drammi vissuti dai piccoli. È giunta l’ora, pertanto, di collaborare insieme per sradicare tale brutalità dal corpo della nostra umanità, adottando tutte le misure necessarie già in vigore a livello internazionale e a livello ecclesiale. È giunta l’ora di trovare il giusto equilibrio di tutti i valori in gioco e dare direttive uniformi per la Chiesa, evitando i due estremi di un *giustizialismo*, provocato dal senso di colpa per gli errori passati e dalla pressione del mondo mediatico, e di una *autodifesa* che non affronta le cause e le conseguenze di questi gravi delitti» (FRANCESCO, *Discorso conclusivo*, cit., 161).

4. Per tipizzare il delitto: l'elemento oggettivo

Se la locuzione “atti sessuali” restringe l’ambito delittuale e “*contra sextum cum minoribus*” lo distrae dal suo più immediato bene da tutelare, nell’incertezza della definizione è importante cercare di circoscrivere quelle condotte che integrano gli estremi del delitto. In mancanza di testi normativi capaci di dettagliare (la norma per sua natura è formulata con il carattere di genericità e astrattezza²⁴), si può fare riferimento alla giurisprudenza penale che – pur non essendo disponibile in forma di pubblicazione – da oltre vent’anni coinvolge diocesi, istituti di vita consacrata e, non da ultimo, la stessa CDF per la competenza che le è stata affidata.

4.1. Con contatto fisico

Non vi è dubbio che i modi di violazione siano molteplici. Non necessariamente per incorrere in questo delitto deve intervenire un rapporto sessuale completo tra chierico e minore. Il semplice contatto, quando a scopo sessuale, così come tocamenti e carezze date in forma lasciva, seppure con grado di gravità ridotto, integrano il delitto. «Anche il semplice bacio, specialmente se ripetuto, costituisce atto di libidine, quando sia dato in modo lascivo o per impulso di lussuria, ovvero quando le modalità dell’azione e le circostanze che l’accompagnano sono tali da palesare l’atto libidinoso del soggetto agente»²⁵. Le circostanze in cui tali atti avvengono possono confermare implicitamente la finalità di libidine dell’atto posto: si pensi per esempio alla *condormitio* che, pur non comportando automaticamente atti contro il sesto comandamento, può costituire una circostanza che li rende credibili come tali.

4.2. Anche in presenza ma senza contatto

Di più, anche in assenza di contatto fisico atti di esibizione personale, così come l’induzione del minore a esibirsi, rientrano nella fattispecie in questione. Da notare che non occorre necessariamente una partecipazione attiva del minore. E anche qualora vi fosse una partecipazione attiva e addirittura consenziente del minore, ciò non costituisce elemento per depenalizzare l’atto. Il solo porre il minore nelle condizioni di assistere ad azioni sessualmente rilevanti è per sé punibile in base al can. 1395 § 2 CIC e art. 6 SST. Così, per esempio, mostrare materiale a contenuto erotico (non importa se di persone maggiori o minori di

²⁴ Cf. J. MIRAS – J. CANOSA – E. BAURA, *Compendio di diritto amministrativo canonico*, Roma 2007, 86-89.

²⁵ C. PAPALE, *I delitti contro la morale*, cit., 31-32.

età, non importa se reale o elaborato²⁶), rientra nella fattispecie di “corruzione di minore”. La sola proposta espressa verbalmente e consistente nell’invito rivolto dal chierico al minore di compiere atti contrari al sesto comandamento integra la fattispecie delittuosa. E non rileva il fatto che il chierico possa essere oggetto lui stesso di proposte da parte del minore: se accettate, il delitto si compie. E ciò indipendentemente da chi assume l’iniziativa e dal grado di gravità dell’azione.

4.3. Anche a distanza

Si configura il delitto anche quando chierico e minore non sono compresenti, ma comunicano per esempio tramite *chat*, telefono, *mail*, canali *web* ecc²⁷. Non è raro il caso in cui l’adescamento avviene proprio con tecniche di persuasione tramite mezzi di comunicazione, che consentono alla parte adulta di “osare” senza esporsi totalmente, servendosi dello “schermo” nel significato suo proprio²⁸. La finalità di tale iniziativa è naturalmente mirata a ottenere una soddisfazione sessuale: se non in presenza (per esempio quando il minore accetta un invito e avviene l’incontro nello stesso luogo), anche solo a distanza, mediante parole, immagini, video, audio ecc. «Tale tipologia di condotta illecita è tanto più pericolosa oggi, atteso il fatto che ormai si può accedere alla rete internet anche tramite cellulari, considerati come strumento riservato e privato, e ciò fa comprendere come sia estremamente difficile approntare in merito un’adeguata tutela del minore, specie se infraquattordicenne, già a partire dal suo stesso ambiente familiare»²⁹. La maggior parte delle legislazioni civili ascrivono questa condotta a reato di violenza sessuale³⁰.

²⁶ Per esempio con fumetti, disegni, creazioni di immagini virtuali, ecc.

²⁷ Anche per questo motivo sovente tra le misure cautelari imposte al chierico in occasione di procedura a suo carico per il delitto in questione ex can. 1722 CIC e art. 19 SST si prescrive il divieto di contatto volontario *in qualsiasi modo e forma* con minori di età, escludendo così che la distanza spaziale possa essere superata da strumenti di comunicazione ugualmente potenziali veicoli di reiterazione dei delitti.

²⁸ Cf. tra i tanti studi in proposito: H.C. WHITTLE – A.R. BEECH, *Victims’ voices: The impact of online grooming and sexual abuse*, in *Universal Journal of Psychology*, 1 (2013), 59-71; T. PALMER, *Digital dangers. The impact of technology on the sexual abuse and exploitation of children and young people* (2015), in http://www.barnardos.org.uk/onlineshop/pdf/digital_dangers_report.pdf (accesso: 12.11.2020).

²⁹ C. PAPALE, *I delitti contro la morale*, cit., 32.

³⁰ Cf. REPUBBLICA ITALIANA: CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE PENALE III, sent., 2 luglio 2020, n. 25266 (in <https://www.altalex.com/documents/news/2020/09/10/inviare-foto-hard-minore-violenza-sessuale> [accesso: 30.06.2021]); il Tribunale del riesame ricorda che la violenza sessuale risulta pienamente integrata, pur in assenza di contatto fisico con la vittima, quando gli atti sessuali coinvolgono la corporeità sessuale della persona offesa e sono finalizzati e ido-

4.4. Anche con violenza

Il diritto della Chiesa punisce severamente il delitto in questione quando questo avviene con violenza o in forma pubblica. Il Codice dedica a questo le fattispecie del can. 1395 § 2 («se invero il delitto sia stato compiuto con violenza, o minacce, o pubblicamente»): pur non essendo riservate ai minori, nel caso in cui il soggetto passivo sia un minore assumono un particolare fattore aggravante. In tal caso si può far valere il concorso delittuale, perché all'atto *contra sextum cum minore* si aggiunge la violenza, o la minaccia, o la forma pubblica.

4.5. La necessità del dolo

Gli atti delittuosi per essere tali devono essere compiuti in modo doloso. Va ricordato infatti quanto dispone il can. 1321, ovvero che la violazione esterna della legge o del precetto può costituire delitto sia che avvenga per dolo («*deliberatamente*») sia per colpa (§ 1). Tuttavia la violazione per colpa («omissione della debita diligenza») può essere sanzionata solo se la legge penale lo prevede, viceversa non è punibile. Nel caso in questione non si prevede tale circostanza. In effetti non può esserci delitto senza una precisa volontà (per quanto non sempre esplicita o cosciente al soggetto agente) di compiere un atto *contra sextum*, a fine di libidine, a danno di una persona che il diritto intende particolarmente tutelare per la sua condizione ed età. Toccare un minore inavvertitamente, in circostanze in cui ciò può effettivamente accadere, può essere ascrivibile a omissione di prudenza. Poiché tuttavia «posta la violazione esterna l'imputabilità si presume, salvo che non appaia altrimenti» (can. 1321 § 3), sarà eventualmente onere  l'accusato dimostrare l'assenza di dolo e dunque la mancanza dell'elemento soggettivo³¹.

nei a compromettere il bene primario della libertà individuale nella prospettiva di soddisfare o eccitare il proprio istinto sessuale. Cf. anche Id., sent., 26 marzo 2013, n. 19033 (in <https://www.altalex.com/documents/news/2014/05/23/violenza-sessuale-configurabile-anche-via-chat> [accesso: 30.06.2021]), in cui il giudice ricorda che nella violenza sessuale commessa mediante strumenti telematici di comunicazione a distanza, la mancanza di contatto fisico tra l'autore del reato e la vittima non è determinante ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante del fatto di minore gravità.

³¹ Anche per questo motivo è raccomandabile che i chierici in generale adottino modalità prudenti di esercizio del proprio ministero e di relazione con altre persone, specie se minori: senza infatti privare il ministero di alcuna azione essenziale (per es. predicazione, amministrazione dei sacramenti, direzione spirituale, esercizio della carità ecc.) questa prudenza permette di limitare eventuali gesti colposi (dovuti a mancata vigilanza) che potrebbero essere presupposti come dolosi e dai quali dunque doversi difendere nelle sedi a ciò designate. Cf. a questo pro-

5. Le immagini di minori

Se, come detto all'inizio, non esiste in diritto il termine "pedofilia", altrettanto si può dire della cosiddetta "pedopornografia": il termine comunemente usato concerne una violazione della legge particolarmente grave che implica l'utilizzo di immagini di minori di 18 anni per finalità turpi³². In verità il termine è in via di abbandono anche da parte della comunità scientifica, che tende invece a mettere l'accento sulla dignità del minore che la legge deve tutelare³³. Meglio sarebbe parlare almeno di "pornografia minorile", soprattutto da quando la legislazione canonica ha elevato dai 14 ai 18 anni il limite sotto il quale si incorre nel delitto³⁴. Per quanto VELM riservi ai minori di 18 anni il termine "pedopornografia"³⁵, pare opportuno distinguere tra le età della persona, limitando il prefisso "pedo-" a chi è prepubere. D'altra parte sarebbe singolare che una persona di 16 o 17 anni, che per il diritto della Chiesa può contrarre matrimonio canonico (cf. can. 1083 § 1), e dunque per esempio diventare genitore, sia definita ancora con questo termine, come se si trattasse di un infante o un bambino.

posito il sussidio CEI, *Buone prassi di prevenzione e tutela dei minori in parrocchia*, 2020, in <https://tutelaminori.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/51/Buone-prassi-paginasingola.pdf> (accesso 12.11.2020); DIOCESI DI BERGAMO, *Buone prassi di prevenzione e tutela dei minori in parrocchia*, Città del Vaticano 2020.

³² Cf. M.L. BARTCHAK, *Child Pornography and the Grave Delict of an Offense Against the Sixth Commandment of the Decalogue Committed by a Cleric with a Minor*, in *The Jurist* 72 (2012), 178-239; V.G. DHAS, *Il delitto di pornografia minorile da parte di un chierico*, in *Apolinaris* 87 (2014), 149-170.

³³ In alcuni ambienti si parla più propriamente di «Child Sexual Exploitation Material (CSEM)» o «Child Sexual Abuse Material (CSAM)» oppure «Online child sexual abuse material». Tra le voci autorevoli che sostengono questo vocabolario vi sono ECPAT (cf. <https://www.ecpat.org/what-we-do/online-child-sexual-exploitation/>) e Interpol (cf. <https://www.interpol.int/Crimes/Crimes-against-children/Appropriate-terminology>). Aderendo alle linee guida del Lussemburgo sottoscritte da altre 16 realtà (cf. <http://luxembourgguidelines.org/>), questi enti modificano il vocabolario attribuendo maggiore rilevanza alla dignità del bambino quale vittima di sfruttamento (accessi: 12.11.2020).

³⁴ Cf. FRANCESCO, *Rescriptum ex Audientia Ss.mi*, 3 dicembre 2019, in *L'Osservatore Romano*, 18 dicembre 2019, 4.

³⁵ «"materiale pedopornografico": qualsiasi rappresentazione di un minore, indipendentemente dal mezzo utilizzato, coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, e qualsiasi rappresentazione di organi sessuali di minori a scopi prevalentemente sessuali» (VELM art. 1 § 2c). Il testo ricalca il disposto del Codice penale italiano, in particolare l'ultimo comma dell'art. 600 *ter*, introdotto con l'art. 4 della legge 1 ottobre 2012, n. 172 (in *GAZZETTA UFFICIALE*, 8 ottobre 2012, n. 235).

Il fenomeno è grave, in crescita, favorito dal senso di anonimato e conseguente sensazione di impunità di chi lo compie³⁶.

Il delitto in questione, assente nel CIC e CCEO, è tipizzato in modo differente in due testi normativi: SST e VELM.

SST all'art. 6 così lo definisce: «l'acquisizione o la detenzione o la divulgazione, a fine di libidine, di immagini pornografiche di minori sotto i quattordici anni da parte di un chierico, in qualunque modo e con qualunque strumento». Come ricordato, il limite dei 14 anni è stato elevato ai 18 dal 3 dicembre 2019, entrando in vigore dal 1° gennaio 2020.

VELM all'art. 1 § 1a così invece definisce il delitto: «delitti contro il sesto comandamento del Decalogo consistenti: [...] iii. nella produzione, nell'esibizione, nella detenzione o nella distribuzione, anche per via telematica, di materiale pedopornografico, nonché nel reclutamento o nell'induzione di un minore o di una persona vulnerabile a partecipare ad esibizioni pornografiche». VELM è entrato in vigore il 1° giugno 2019³⁷.

Dal confronto tra i due testi di legge in vigore emerge una lieve discrepanza. In SST manca la “produzione”, che nella prassi della CDF è sempre stata assimilata all'abuso sessuale, perché al di là del coinvolgimento diretto personale del chierico (che può essere direttamente coinvolto nell'atto o limitarsi alla sua registrazione) obbligare un minore ad assoggettarsi ad atteggiamenti immorali per produrre immagini significa abusare di lui³⁸. Opportunamente VELM chiarisce, ma sceglie così di attribuire la produzione alle attività di carattere pornografico piuttosto che a quelle direttamente abusive, discostandosi dalla giurisprudenza.

³⁶ «Dagli studi effettuati, negli ultimi anni, sul fenomeno degli abusi sessuali su minori emerge altresì che lo sviluppo del *web* e dei mezzi di comunicazione ha contribuito a far crescere notevolmente i casi di abusi e violenze perpetrati *on line*. La diffusione della pornografia sta dilagando rapidamente nel mondo attraverso la Rete. La piaga della pornografia ha assunto dimensioni spaventose, con effetti deleteri sulla psiche e sulle relazioni tra uomo e donna, e tra loro e i bambini. È un fenomeno in continua crescita. Una parte molto considerevole della produzione pornografica ha, tristemente, per oggetto i minori, che così vengono gravemente feriti nella loro dignità. Gli studi in questo campo – è triste – documentano che ciò avviene in modi sempre più orribili e violenti; si arriva all'estremo degli atti di abuso su minori commissionati e seguiti in diretta attraverso la Rete» (FRANCESCO, *Discorso conclusivo*, cit., 158).

³⁷ Va notato dunque che per i delitti in questione commessi tra il 1° giugno 2019 e il 31 dicembre 2019 in cui sono coinvolti minori tra i 14 e i 18 anni la competenza non è della CDF (che secondo SST mantiene l'età limite dei 14 anni per quel periodo).

³⁸ «Fare delle immagini pornografiche di un minore – inteso quale persona fisica o reale – non è un atto indiretto, ma al contrario un atto diretto di abuso sessuale. Tale atto pertanto rientrerà nella fattispecie prevista dall'Art. 6 § 1» (V.G. DHAS, *Il delitto di pornografia minorile*, cit., 167).

In VELM tuttavia si nota l'assenza dell'acquisizione, presente in SST. Non è una omissione di poco conto, se si considera che gran parte dell'attività delittuosa in materia consiste proprio in questa azione, senza che essa abbia necessariamente seguito con la divulgazione a terzi. Ci si potrebbe domandare quale ricaduta negativa possa esserci in questo tipo di comportamento, atteso che non comporta da parte del chierico un agire in forma attiva contro un minore, e la punizione non ricadrebbe sul produttore, responsabile primo della commercializzazione dell'immagine, ma sul consumatore finale. Non va tuttavia minimizzata tale condotta, pur in assenza di atti concretamente abusivi, in quanto indirettamente favorisce il mercato, contribuendo al suo nefasto ampliamento. In base alla legge della domanda e dell'offerta, infatti, i consumatori finali sono l'elemento che rende economicamente vantaggioso continuare a produrre materiale di questo genere, a scapito della integrità dei minori coinvolti.

Da notare che "acquisizione" implica una attività di *downloading*, ovvero una azione mediante la quale una immagine o filmato transitano sul dispositivo personale del reo e lì rimangono, anche se per breve tempo. Non rientra in questa fattispecie l'incursione in siti dedicati a questo genere di materiale e la fuoriuscita senza acquisizione volontaria delle immagini (cd. *browsing*)³⁹. Si tratta in questo caso di un *vulnus* nella normativa, in quanto se il principio di fondo è quello sopra espresso circa la domanda e l'offerta, non vi è dubbio che anche una visita fugace senza acquisizione contribuisca a incentivare tale prassi criminale, anche se in questo caso occorrerebbe dimostrare la dolo dell'atto che nell'acquisizione è presupposta.

Va tuttavia precisato che tale presunzione non è assoluta. Nella complessità del sistema informatico attuale infatti non risulterebbe strano che il desiderio di scaricare immagini o video privi di rilievi immorali possa trasformarsi, senza volerlo, in un atto potenzialmente delittuoso. È il caso in cui la realtà virtuale dispone titoli ingannatori al fine di introdurre il consumatore ignaro in un mondo a lui sconosciuto e dallo stesso fortemente rifiutato: «è chiaro che in tal caso, pur essendosi intenzionalmente proceduto al *download*, nessuna responsabilità penale può ravvisarsi, *sub specie* della *comparatio*, in capo a colui che ha provveduto a porre in essere l'attività sopra descritta. In tal caso, infatti, in alcun modo il salvataggio sul proprio *computer* del video pedopornografico in questione può essere ricollegata all'intenzione dell'utente, stante l'evidente divergenza tra quanto voluto e quanto realizzato»⁴⁰.

³⁹ Cf. C. PAPALE, *Il delitto di pedopornografia on line*, in *Ius Missionale* 6 (2012), 269-280.

⁴⁰ ID., *I delitti contro la morale*, cit., 37.

Ciò che in SST è definito come “detenzione” è recepito con lo stesso verbo da VELM. Il verbo indica la disponibilità del materiale da parte del reo, il quale può così avvalersi liberamente dei dati posseduti senza ulteriori procedure di acquisizione. Essi possono essere detenuti su una pluralità di supporti, anche – ma non solo – informatici⁴¹. Anche in questo caso non è rilevante la durata della detenzione, nonostante l’immediata distruzione del materiale possa essere indice di una errata acquisizione come sopra delineato. In tale verifica è importante distinguere la deliberata volontà dalla inconsapevole (e perciò erronea) detenzione. Se si tratta di supporto informatico gli esperti possono risalire a una corretta determinazione in base al tipo di *files*, alla loro possibile autogenerazione nella memoria nascosta ecc.

VELM aggiunge tra le condotte delittuose anche l’esibizione. Con ciò si può intendere la trasmissione del materiale ad altra persona in presenza della stessa. In sua assenza, infatti, si potrebbe ricadere nell’azione successiva, che SST chiama “divulgazione” e VELM “distribuzione”. Si può ritenere che la fattispecie di SST sia un po’ più ampia, comprendendo non solo la distribuzione ma anche il commercio del predetto materiale. La distribuzione a fini commerciale comporta per il reo un vantaggio economico o di altro genere (si pensi per esempio a materiale analogo in cambio). In ogni caso “distribuzione” implica una divulgazione ad ampio raggio, a vantaggio di più persone⁴².

Circa l’elemento oggettivo, ci si può porre la domanda sul significato del contenuto erotico che coinvolge minori di 18 anni. Non si tratta solo della riproduzione di scene con atti sessuali espliciti, ma anche la semplice immagine della nudità, o di pose chiaramente riconducibili ad azioni sessuali improprie di minori, soprattutto se bambini. Non vi è dubbio tuttavia che si incorra in una serie di possibili difficoltà.

In primo luogo vi possono essere immagini non esplicitamente erotiche ma allusive, dove l’atteggiamento del minore riconduce a qualcosa di non esplicito

⁴¹ In un commento alla sentenza della Corte di Cassazione penale dell’8 novembre 2007 Aprile precisa che con “detenzione” non si intende fare riferimento «solo alla condotta di materiale possesso del prodotto fotografico, inteso, ad esempio, come materiale disponibilità della foto o della stampata del relativo *file*, ma anche alla più generale condotta di detenzione del *file* attuata mediante sua memorizzazione su un supporto informatico, sia esso magnetico che ottico» (E. APRILE, *Diritto di Internet*, IV [2008], 61).

⁴² Può essere interessante la lettura della Cassazione penale, Sezione III, sentenza n. 11169 del 7 novembre 2008 (in <https://www.penale.it/page.asp?mode=1&IDPag=989> [accesso: 30.06.2021]) in cui l’utente aveva utilizzato un programma di acquisizione che comportava, senza che lui lo sapesse, l’automatica divulgazione a terzi del materiale presente sul suo dispositivo. La Cassazione dunque annullava la condanna per questa fattispecie (confermandola per il reato di acquisizione), ritenendola priva dell’elemento soggettivo, ovvero il dolo.

ma solamente accennato. In tal caso occorre distinguere, ma è evidente che la “pornografia” implica una esplicitazione e non solo un’allusione.

In secondo luogo non sempre è facile determinare l’età dei soggetti coinvolti. Se prima dell’entrata in vigore di VELM e del *Rescriptum* del 3 dicembre 2019 l’età dei 14 anni era più facilmente verificabile, con i 18 anni ciò è più difficile. In taluni casi sarà opportuno affidarsi a periti, avendo cura tuttavia di determinare il grado di certezza delle loro conclusioni.

In terzo luogo va chiarito come comportarsi in presenza di immagini di minori inesistenti. Si fa qui riferimento a tecniche di elaborazione grafica che tendono a riprodurre persone inesistenti come se fossero vere, al punto che è assai difficile a un occhio inesperto distinguere le une dalle altre. Il can. 18 CIC (e corrispondente 1500 CCEO) esige l’applicazione dell’interpretazione stretta in leggi quali quelle penali, motivo per il quale – pur trattandosi di condotta riprovevole – non si ritiene che essa debba integrare il delitto in questione⁴³. Nessun minore infatti è realmente coinvolto in tale operazione, né il mercato favorito dal comportamento censurabile del soggetto può comportare rischi in tal senso.

5.1. Finalità turpi

La acquisizione, detenzione e divulgazione di materiale pornografico relativo a minori per sé non integra la fattispecie delittuosa se non è «*turpe patrata*». L’espressione è presente in SST art. 6 § 1, 2°, tradotta in italiano con «a fine di libidine». Si intende così definire l’intenzione di soddisfare i propri impulsi sessuali. Anche se tale fine non viene raggiunto, ciò che ha valore di delitto qui è l’intenzione di raggiungerlo. A questo proposito occorre osservare che tale specificazione conferma la necessaria volontarietà (o dolo) dell’atto, presupposto necessario per l’imputabilità⁴⁴. Si tratta tuttavia di una traduzione italiana imperfetta, che limita a una fattispecie, per quanto prevalente, un utilizzo iniquo del materiale in questione. Non va escluso infatti che tale materiale si possa produrre, acquisire, detenere, esibire, divulgare o distribuire anche per altri scopi altrettanti immorali, quali per esempio quelli commerciali. Nel latino

⁴³ Dello stesso parere V.G. DHAS, *Il delitto di pornografia*, cit., 167-168. Su tale tematica si innesta la questione delicata del rapporto con l’arte grafica o figurativa, e il sottile confine tra due mondi (arte e pornografia) la cui distinzione non si pone tanto nell’elemento oggettivo della raffigurazione quanto piuttosto nelle sue finalità.

⁴⁴ L’agire in vista di un determinato fine di per sé è prerogativa di una deliberata intenzione da parte del soggetto che pone in essere la condotta delittuosa. A ciò si aggiunga che l’azione solo colposa non può essere considerata punibile se ciò non è espressamente dichiarato nella legge penale (cf. can. 1321 § 2 CIC), cosa che nel caso in questione non accade,

«turpe» in fondo può essere contenuto tutto ciò che è moralmente riprovevole, mentre nell'italiano «fine di libidine» non tutto vi è compreso. D'altra parte, si nota che VELM non fa menzione di ciò, facendo così rientrare nella fattispecie delittuosa ogni genere di acquisizione e possesso di questo materiale, anche senza finalità turpi. È il caso, per esempio, di chi detiene il materiale per motivi di ufficio, di studio, o per il perseguimento penale del fenomeno, come nelle diocesi e istituti di vita consacrata nei cui tribunali vengono condotti processi giudiziari canonici aventi ad oggetto questo materiale. Se è vero che in caso di un chierico accusato la normativa di riferimento è SST, con la conseguente competenza della CDF, è altrettanto vero che tale normativa confligge con VELM, e nel caso di un religioso non chierico VELM diventa l'unica legge mediante la quale l'acquisizione e detenzione di materiale pornografico riguardante minori di 18 anni viene dichiarata delitto.

6. Equiparazione ai minori

Ai minori sono equiparati a norma di legge altre persone maggiorenni. Di esse parla sia SST, definendole come coloro “che hanno abitualmente uso imperfetto di ragione” (*persona quae imperfecto rationis usu habitu pollet*: art. 6 § 1, 1° SST); e VELM, che riprendendo la legge per la Città del Vaticano⁴⁵ parla di “persona vulnerabile” (art. 1 §1, lett. a, ii) come «ogni persona in stato d'infermità, di deficienza fisica o psichica, o di privazione della libertà personale che di fatto, anche occasionalmente, ne limiti la capacità di intendere o di volere o comunque di resistere all'offesa» (art. 1 § 2, lett. b VELM). La differenza tra le due forme di equiparazioni obbliga a una particolare attenzione nella valutazione delle situazioni, soprattutto nel definire le competenze. Gli avverbi “abitualmente” (in SST) e “occasionalmente” (in VELM) inducono a inquadrare le fattispecie delittuose in contesti assai differenti.

Il can. 99 CIC equipara all'infante «chiunque manchi abitualmente di uso di ragione». Questi, indipendentemente dall'età, non è responsabile dei suoi

⁴⁵ Cf. FRANCESCO, *Legge CCXCVII sulla protezione dei minori e delle persone vulnerabili*, 26 marzo 2019, art. 1, 2-3, AAS Suppl. 90 (2019). 61-66. L'aggettivo “vulnerabile” in riferimento agli abusi su minori è entrato nella legislazione canonica per la prima volta con CUMA, che cita tre volte tale aggettivo in riferimento non a “persona” ma ad “adulto”, e senza definire la fattispecie. Di più, nell'introduzione del *motu proprio* si parla di «abusi sessuali compiuti su minori ed adulti vulnerabili, previsti dal m.p. *Sacramentorum Sanctitatis Tutela promulgato da San Giovanni Paolo II ed emendato dal mio amato predecessore Benedetto XVI*» (Introduzione). In verità SST non parla di “adulto vulnerabile” né lo equipara al minore, ma cita la persona che ha un uso abituale imperfetto di ragione. Si tratta dunque di una incongruenza normativa.

atti⁴⁶, e necessita per questo di una particolare tutela. Le ragioni possono essere diverse⁴⁷, ma ciò che è decisivo è l'abitudine della situazione di *deficit* psichico, davanti alla quale, almeno nell'opinione comune degli autori, si introduce una presunzione *iuris et de iure*⁴⁸.

SST introduce una categoria simile ma non pienamente sovrapponibile, al punto che l'equiparazione non è con un *infans* ma con un *minor*: a fronte della medesima "abitudine", SST non parla di "mancanza" ma di "imperfetto uso" di ragione. È naturale che si tratta di categorie giuridiche, che come tali vanno inquadrare grazie anche all'aiuto della scienza, la quale, è bene ricordarlo, non deve sostituirsi alla valutazione di carattere giuridico.

VELM dilata la categoria, equiparandola implicitamente ai minori per quanto riguarda il trattamento dei casi disciplinati dal *motu proprio*⁴⁹, sostituendo l'abitudine con l'occasionalità ed estendendo la tipologia ai casi di infermità o *deficit* fisico, e alla «privazione della libertà personale che di fatto, anche occasionalmente, ne limiti la capacità di intendere o di volere o comunque di resistere all'offesa» (art. 1 § 2, lett. b).

Si tratta di una estensione notevole, che sottopone come conseguenza a un determinato trattamento giuridico penale non solo chi versa in una condizione di abituale *deficit* o mancanza di ragione, ma anche chi occasionalmente si trova in uno stato psicologico o fisico tale da limitare la capacità di resistere a una azione connotata da volontà di soddisfacimento affettivo. Si può pensare, tra i molti esempi, al caso dell'adulto in una condizione di particolare fragilità emotiva occasionale, generata da un disagio, da una delusione, da uno *choc* sentimentale, da un lutto, da un problema di carattere fisico. Ma anche alla condizione della persona carcerata, o di chi occupa per contratto un posto di lavoro fisicamente determinato. Non vi è dubbio che l'occasionalità generi una molteplicità di circostanze possibili in cui una relazione affettiva, ritenuta da uno dei soggetti consenziente, si dimostra in realtà di carattere abusivo perché realizzata in circostanze di particolare fragilità in capo all'altra persona. La

⁴⁶ Cf. M. DEL POZZO, *Incapacidad*, in J. OTADUY – A. VIANA – J. SODANO (ed.), *Diccionario General de Derecho Canónico*. IV, Pamplona 2012, 480-483.

⁴⁷ In alcuni casi il Codice usa l'espressione *infirmas psychica* (cann. 689 § 2, 1041, 1, 1044 § 2, 2°), in altri *infirmas mentis* (can. 1741, 2°), in altri ancora la locuzione *rationis usum imperfectum tantum habent* (cann. 1324 § 1, 1°; 1345). Si tratta di soggetti adulti, ma che per ragioni di carattere psichico vengono considerati con insufficiente uso di ragione.

⁴⁸ Cf. A. DE FUENMAYOR, *Comentario al can. 98*, in Á. Marzoa – J. Miras – R. Rodríguez Ocaña (ed.), *Comentario exegético al Código de Derecho Canónico*. I, Pamplona 2002, 728.

⁴⁹ L'art. 1 § 2, lett. a definisce il minore «ogni persona avente un'età inferiore a diciott'anni o per legge ad essa equiparata»: si può dedurre che tale equiparazione si estenda non alla fattispecie del can. 99 (che si riferisce solo agli infanti, non ai minori), ma al disposto di SST art. 6 e anche a quanto poco dopo esplicitato con il termine "persona vulnerabile" (art. 1 § 2, lett. b).

differenza tra queste due fattispecie è giuridicamente rilevante, atteso che nel caso il pieno uso di ragione non integra un atto delittuoso mentre l'occasionale, anche momentaneo, *deficit* sì.

Il problema sarà naturalmente dimostrare, spesso a distanza di anni dai fatti accaduti, che in quella circostanza una delle due persone era in condizioni tali da ricadere sotto la fattispecie prevista da VELM. Se infatti l'abitualità di SST (e ancora di più quella di cui al can. 99 CIC) può essere provata giudizialmente grazie a tecniche cliniche tali da produrre una diagnosi di uso imperfetto di ragione, che per l'abitualità si può ritenere presente anche al momento del presunto abuso, al contrario l'occasionalità di VELM rende assai più difficile un tale accertamento, lasciando nell'incertezza non solo l'integrazione del delitto, ma anche la buona fama delle persone coinvolte⁵⁰. Non va dimenticato che sovente tra l'atto abusivo e la denuncia trascorre un significativo lasso di tempo.

A tutto ciò si aggiunge, a livello giuridico, la determinazione delle competenze. Se infatti la circostanza dell'abitualità dell'uso imperfetto di ragione equipara l'adulto al minore e riconduce la procedura canonica sotto la competenza della CDF, non così nel caso della occasionalità statuita da VELM: il caso, pur essendoci una sostanziale equiparazione al minore, va trattato dai dicasteri competenti che il *motu proprio* censisce all'art. 7 § 1.

Conclusioni

La particolare attenzione della Chiesa alla questione degli abusi, generata da un'insufficiente presa di coscienza nei decenni passati, obbliga a porre sotto un nuovo sguardo la dignità del minore, la sacralità della sua vita, la protezione della sua integrità. Le prospettive attraverso cui la Chiesa intende ordinare questo sguardo sono molteplici. Spesso la prospettiva giuridica è quella maggiormente percorsa: da essa ci si aspetta molto, forse perché l'intento di punire chi compie crimini è comprensibilmente la prima reazione di fronte all'emergere di comportamenti aberranti. Dal diritto la Chiesa si attende molto, e così la società, anche se gli operatori del diritto sanno bene che una reazione scomposta e generata dalla pressione sociale rischia di trasformare la giustizia in giustizialismo. Anche per questo il diritto della Chiesa si è dotato negli ultimi decenni di strumenti giuridici utili – per quanto ancora da affinare – per affrontare il problema. La molteplice produzione normativa a livello particolare e universale negli ultimi decenni, menzionata all'inizio di questo contributo,

⁵⁰ Cf. P. SKONIECZNY, *La tutela della buona fama del chierico accusato degli abusi sessuali su minori. Un modo di procedere nel caso concreto in base al can. 220 CIC/83*, in *Angelicum* 87 (2010), 923-941.

può dare l'impressione che molta strada si debba ancora percorrere. E per i più cinici la sensazione che non si sia fatto abbastanza. Non si può tuttavia trascurare la convinzione che la risposta del diritto, da sola, non basta per ripristinare uno sguardo sereno sulla sessualità umana e offrire ai minori la protezione di cui devono godere. La sfida dei prossimi anni sarà certo quella di affinare in ambito giuridico adeguati strumenti normativi, ma anche di coordinare tale azione con quella di altre discipline e realtà ecclesiali che, ciascuna per la sua parte, devono concorrere a comprendere cause, ragioni, cure, e a favorire la vita dei minori per come essa si pone nel quadro di una corretta antropologia cristiana.

DELITTI CONTRA SEXTUM

